

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
DAL 1.7.2019 AL 30.6.2020.**

L'assegno per il nucleo familiare compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare stesso.

L'assegno per il nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, relativa al proprio nucleo familiare nel suo complesso, è inferiore al 70% dell'intero ammontare del reddito familiare.

Il nucleo familiare è composto:

- a) dal richiedente l'assegno;
- b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- c) dai figli ed equiparati (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio, affidati dagli organi competenti a norma di legge), di età inferiore a 18 anni compiuti;
- d) dai figli maggiorenni ed equiparati che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
- e) dai fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti, qualora siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti;
- f) dai soggetti di cui alla lettera e) senza limiti di età, quando si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro;
- g) dai figli con età compresa fra 18 e 21 anni compiuti, se studenti o apprendisti, facenti parte di nuclei familiari con almeno 4 figli di età inferiore a 26 anni.

Non sono compresi nel nucleo familiare, anche se a carico:

- 1) il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- 2) i figli ed equiparati maggiorenni, non inabili, anche se studenti, apprendisti o disoccupati ad eccezione di quelli rientranti nel precedente punto g);
- 3) i fratelli, le sorelle ed i nipoti ove non ricorrano le condizioni previste alle precedenti lettere e) ed f);
- 4) i genitori ed equiparati e gli altri ascendenti;
- 5) in ogni caso i residenti all'estero.

Sono inabili: se maggiorenni, coloro che si trovano a causa di infermità o difetto fisico o mentale nella assoluta e permanente impossibilità a dedicarsi ad un proficuo lavoro; se minorenni, coloro che abbiano difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della loro età.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dai seguenti redditi percepiti dal richiedente e dal proprio nucleo familiare nell'anno 2018, ovvero:

1. redditi complessivi assoggettabili all'I.R.PE.F. compresi gli arretrati di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata, di cui ai punti 511 e 512 della C.U. 2019, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto e delle relative anticipazioni, dei trattamenti di famiglia percepiti a norma di legge, delle rendite vitalizie erogate dall'INAIL, delle indennità di accompagnamento e delle pensioni di guerra;
2. redditi esenti da imposte e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva, se superiori a €. 1.032,91 annui (pensioni sociali, assegni sociali, pensioni corrisposte agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordomuti, interessi dei conti correnti bancari e postali, interessi di CCT e da BOT ecc. ecc.);
3. redditi fondiari non imponibili e reddito da abitazione principale e pertinenze (di cui ai righe 147 e 148 del Mod. 730-3);
4. redditi corrisposti per prestazioni previdenziali (indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità ecc. ecc.) e da pensione anche concessa da organismi esteri o enti internazionali.